

Bruxelles, 28.11.2019
C(2019) 8742 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.11.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano (Italia) ai fini della concessione di un sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.11.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano (Italia) ai fini della concessione di un sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528

CCI 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano (Italia) ai fini della concessione di un sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3528 della Commissione del 26 maggio 2015 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019) 3772 della Commissione del 14 maggio 2019.
- (2) Il 18 ottobre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale proposta è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2015) 8021 della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione dell'8 febbraio 2018.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La variazione dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "trattato"), a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano (Italia), presentata alla Commissione in versione definitiva il 18 ottobre 2019.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 3528 è modificata come segue:

la parte III dell'allegato è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 18 ottobre 2019.

Articolo 4

È approvata la modifica ai finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inclusi nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.11.2019

Per la Commissione

Jerzy PLEWA

Direttore generale

PER COPIA CONFORME

Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA